



Atto del Presidente n. 5

del 20/01/2020

Classificazione: 04-02 2016/7

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA "CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R. 13/15 E DELLA L.N.205 DEL 27/12/2017".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni", art. 1 ed in particolare i commi 44, 85, 86 e 89;

VISTA la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art.52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro", l'art.53 "Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" e l'art.54 "Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare:

– il comma 793, che, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'art. 28 del medesimo decreto, ha disposto il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;

– i commi 795 e 796, che hanno previsto, rispettivamente, il subentro delle Regioni, delle Agenzie o degli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle relative funzioni, nonché la facoltà dei medesimi enti di avviare procedure di stabilizzazione, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

– il comma 799, che ha richiesto l'adozione di uno schema tipo, da approvarsi in sede di Conferenza unificata, per le convenzioni tra Regioni, Province e Città Metropolitane volte a disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018;

RICHIAMATO lo “Schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l'impiego”, approvato dalla Conferenza Unificata in data 15 febbraio 2018, in attuazione di quanto disposto dal predetto comma 799 dell'art. 1 della legge n.205 del 2017;

VISTO l'Atto del Presidente n.72 del 31/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione della convenzione fra la Regione Emilia-Romagna , l'agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della L.R.13/15 e della l.n.205 del 27/12/2017”;

DATO ATTO che la convenzione di cui al punto precedente, allegata all'Atto sopra citato:

- disciplina i rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e la Provincia di Ravenna in merito alla proprietà dei beni mobili e strumentali connessi alle funzioni svolte e al personale impiegato, all'utilizzo dei beni immobili di proprietà o nella disponibilità della Provincia ove hanno sede gli uffici dell'Agenzia, nonché dei beni mobili e strumentali di proprietà provinciale la cui disponibilità da parte dell'Agenzia è ritenuta indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di politiche attive per il lavoro;

- prevede quale data di scadenza il 31/12/2019;

DATO ATTO della necessità, da parte dell'Agenzia, di portare a compimento il processo di subentro nei contratti di utenza, fornitura o di altro genere necessari all'operatività dei centri per l'impiego, nonché nella titolarità dei beni mobili già di proprietà della Provincia ed utilizzati dal personale per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

RITENUTO pertanto opportuno, in accordo tra le parti, prevedere la proroga di 24 mesi della durata della “Convenzione fra la Regione Emilia- Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R. 13/2015 e della L 205 del 27/12/ 2017”, così come previsto anche dall'art. 14 “Durata della convenzione” della stessa e secondo lo schema riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, qualora l'Agenzia regionale per il lavoro adempia all'impegno di subentrare nei contratti in essere e nella titolarità dei beni mobili e immobili strumentali all'operatività dei centri per l'impiego prima del termine di scadenza della convenzione, così come prorogato ai sensi del presente Atto, la scadenza della convenzione medesima viene anticipata contestualmente a tale adempimento;

RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimettendone la definitiva sottoscrizione al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti dell'art.23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

DI APPROVARE la proroga della “Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R. 13/2015 e della L 205 del 27/12/ 2017” per mesi 24, e dunque fino alla data del 31/12/2021, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l’impegno dell’Agenzia regionale per il lavoro a completare il processo di subentro nei contratti in essere e nella titolarità dei beni mobili strumentali all’operatività dei centri per l’impiego entro il 31/12/2020;

DI DARE ATTO che tutte le scadenze contenute nella Convenzione sopraindicata s’intendono pertanto prorogate al 31/12/2021;

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, dando atto che, al momento della sottoscrizione stessa, il Dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con gli altri sottoscrittori;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per poter garantire la continuità nella gestione dei servizi in convenzione;

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____